SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 56**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Gli avvisi d'asta e i bandi di gara debbono essere pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale*, in forma integrale.

Per la presentazione delle domande deve essere fissato un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 80.

Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa è elevata:

a) per il quinquennio 1983/1987, da dollari USA 3.680.000 a dollari USA 15.180.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di numero 11.500 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 159 del 10 luglio 1981, adottata dal Comitato di direzione del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 2, lettera *a)*, punto *i)*, e dell'articolo IX dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657;

b) per il quinquennio 1988/1992, da dollari USA 15.180.000 a dollari USA 45.540.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 30.360 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 190 (1987) adottata dal Comitato di direzione del Fondo il 9 giugno 1987.

Art. 2.

1. Le nuove sottoscrizioni comprendono rispettivamente:

a) ai fini del disposto di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1, un aumento obbligatorio, senza versamento effettivo immediato, della precedente quota di partecipazione nella misura del 62,5 per cento, pari a dollari USA 2.300.000, ed un aumento opzionale del 250 per cento della medesima quota, pari a dollari USA 9.200.000, comprendente questo ultimo anche l'incorporazione della quota italiana di riserva, pari a dollari USA 6.440.000;

b) ai fini del disposto di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1, un ulteriore aumento, senza versamento effettivo immediato, di dollari USA 30.360.000, comprendente l'incorporazione della quota italiana di riserve, pari a dollari USA 11.459.000, ed una quota di nuovi titoli per dollari USA 18.901.000, pari a circa il 125 per cento del capitale precedentemente sottoscritto.

2. Le quote di capitale corrispondenti ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia a garanzia saranno versate, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sarà necessario per far fronte all'obbligazione di restituzione di prestiti contratti, conformemente agli articoli V e VII, sezione 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

Art. 3.

1. Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota agli articoli 1 e 2:

La legge n. 1657/1961 ratifica e dà esecuzione al terzo protocollo addizionale dell'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1936):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 24 novembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 3 febbraio 1988, con parere della commissione V

Esaminato dalla III commissione e approvato il 1° giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1095):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 28 giugno 1988, con pareri della commissione 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 gennaio 1989 e approvato il 9 febbraio 1989

89G0096

LEGGE 27 febbraio 1989, n. **81.**

Proroga e rifinanziamento per l'anno 1988 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1988 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 è destinata per l'anno 1988 la somma di lire 330 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge n. 268.

2. All'onere derivante dalla presente legge di lire 330 miliardi per l'anno 1988 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'accantonamento: «Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

La legge n. 268/1974, reca: «Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna». In particolare la legge prevede il rifinanziamento del piano di rinascita, individuando gli interventi per lo sviluppo industriale ed urbano, nonché la riforma dell'assetto agro-pastorale.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2339):

Presentato dall'on. DE MITA ed altri il 12 febbraio 1988.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 21 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 5 e 6 ottobre 1988, 14 dicembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2339-*ter* - stralcio delle disposizioni concernenti stanziamenti di spesa per il 1988 e le relative coperture finanziarie del disegno di legge n. 2339, deliberato dalla V commissione, in sede legislativa, il 14 dicembre 1988):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, VIII e X.

Esaminato dalla V commissione e approvato il 22 dicembre 1988 in un testo unificato con atti n. 2420-*ter* (NATTA ed altri), n. 2536-*ter* (CRAXI ed altri), n. 2680-*ter* (LOI e COLUMBU), n. 3178-*ter* (PAZZAGLIA ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1515):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 9ª, 10ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione e approvato il 15 febbraio 1989.

89G0109

LEGGE 27 febbraio 1989, n. **82.**

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera *a)* dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, è sostituita dalla seguente:

«*a)* i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva purché:

non abbiano superato il ventottesimo anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;

siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;

abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;

siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;

siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 7 del D.L.L. n. 857/1945 è il seguente:

«Art. 7. — Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali:

a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva purché:

non abbiano superato il ventottesimo anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;

siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;

abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;

siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'articolo 4, ultimo capoverso, del presente decreto;

siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente articolo 3;

b) i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui al precedente paragrafo *a)*.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2301):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 5 febbraio 1988.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 1° marzo 1988.

Esaminato dalla IV commissione il 14, 20 e 27 luglio 1988 e approvato il 13 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1479):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 24 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 16 febbraio 1989.

89G0119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 febbraio 1988, n. 573.

Concessione di contributi alle imprese commerciali a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con la legge 27 marzo 1987, n. 121, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese commerciali ed affida al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire, con proprio decreto, i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei predetti contributi, compresa la verifica dell'attuazione dei progetti;

Sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e precisamente: ANCD-Lega, Confesercenti, ANCC-Lega, Federconsumo, C.C.I., Federdettaglianti, Confcommercio nonché l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dal comma 2 dell'art. 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con la legge 26 marzo marzo 1987, n. 121, sono:

a) i centri e gli istituti di rilevanza nazionale o con competenza su tutto il territorio del Mezzogiorno, nei quali siano presenti anche enti pubblici, nonché le strutture operative promosse da organismi nazionali rappresentativi dell'associazionismo economico e sinda-

cale delle imprese commerciali e della cooperazione, per i progetti di cui all'art. 2 del presente decreto e sempre che i progetti stessi siano finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle imprese commerciali singole o associate;

b) le imprese esercenti attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, le società cooperative di consumo e tra dettaglianti ed i loro consorzi, i centri operativi delle unioni volontarie, i gruppi di acquisto e le altre forme di commercio associato nonché le società promotrici dei centri commerciali al dettaglio:

aa) per i progetti di cui all'art. 2;

bb) per l'acquisizione di progetti di assistenza tecnica e di innovazione tecnologica ed organizzativa, realizzati con il contributo dello Stato a norma del presente decreto.

Art. 2.

Progetti agevolati

1. Sono ammessi alle agevolazioni i progetti rientranti nei seguenti ambiti:

a) l'assistenza tecnica, intesa come l'insieme dei fatti idonei ad ottimizzare la gestione aziendale;

b) l'innovazione tecnologica ed organizzativa, da intendersi come introduzione di processi innovativi tendenti ad una migliore gestione dei fattori produttivi per realizzare una più economica conduzione dell'impresa;

c) la qualificazione professionale, da individuarsi in ogni intervento di formazione volto a creare direttamente o indirettamente adeguate competenze nelle risorse umane incaricate di svolgere funzioni di particolare complessità e responsabilità.

2. Sono da considerare prioritari:

a) l'elaborazione di analisi tecniche e l'elaborazione e sperimentazione di progetti indirizzati a rendere più efficiente la gestione nella salvaguardia dell'autonomia imprenditoriale delle piccole e medie imprese commerciali, nonché di progetti innovativi che modernizzino l'assetto e l'offerta commerciale delle imprese stesse, ivi compreso l'acquisto di attrezzature ed impianti;

b) la progettazione, sperimentazione e messa in funzione di sistemi informativi di gestione aziendale ed interaziendale, nonché la connessa realizzazione di centri di elaborazione dati;

c) lo studio e la predisposizione di progetti formativi compreso l'acquisto di attrezzature ed impianti di qualsiasi tipo per fini didattici;

d) la redazione e la realizzazione di progetti di associazionismo agli acquisti ed alle vendite;

e) nell'ambito di tali tematiche sono prioritari i progetti che interessano la razionalizzazione del commercio al minuto.

3. I contributi sono concessi per ogni bene, materiale e immateriale, idoneo a utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

Limiti e modalità di finanziamento

1. I progetti di cui all'articolo precedente sono finanziabili fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA e per un importo massimo di lire 500 milioni.

2. Per i progetti riguardanti aperture di esercizi ove si concentri l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico ed operanti nello stesso comune da non meno di tre anni a norma della legge 27 marzo 1987, n. 121, la predetta percentuale di contributo è elevata al 60 per cento.

3. Per l'acquisizione di cui alla lettera *bb)* dell'art. 1 possono essere concessi contributi pari al 10 per cento delle spese documentate al netto dell'IVA fino ad un massimo di lire 100 milioni.

4. Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dalla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 121, con esclusione di quelli che abbiano comunque avuto inizio prima di tale data e con riferimento anche all'ordine di ogni fornitura.

Art. 4.

Nucleo di valutazione

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo di cui si tratta, i cui esperti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, composto:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, o da un suo delegato;

da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, scelti tra funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente;

da un rappresentante con qualifica non inferiore a primo dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

da tre esperti nominati dal Ministro dell'industria tra terne segnalate dalle organizzazioni del commercio e della cooperazione e dell'associazionismo;

da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

ed integrato da tre esperti nel campo dell'assistenza tecnica, dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

Art. 5.

Procedure

1. Sulle domande di contributo decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su parere del Nucleo di valutazione, di cui al precedente art. 4.

2. Le domande di contributo debbono essere inviate, in carta legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e redatte secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato *A*).

3. Il progetto per il quale viene chiesto il contributo deve contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle modalità per la sua realizzazione e deve essere accompagnato da una dettagliata relazione.

4. Il progetto viene approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Nucleo di valutazione di cui all'art. 4.

5. Approvato il progetto ed eseguito lo stesso, ai fini della erogazione del contributo, va presentata una apposita domanda in carta legale secondo il modello allegato al presente decreto (allegato *B*). La perizia giurata deve attestare la rispondenza del progetto realizzato a quello approvato con l'indicazione analitica dei costi, al netto dell'IVA, effettivamente sostenuti. A tali fini i costi interni, escluse le spese generali, non documentabili con fattura debbono essere dichiarati dal legale rappresentante e adeguatamente motivati. L'erogazione del contributo avviene previa verifica della predetta documentazione di spesa.

I beni materiali acquistati con il contributo dello Stato non possono essere venduti o comunque distratti dalla destinazione originaria se non dopo quattro anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni.

6. Il beneficio di cui al presente decreto non e cumulabile con altri analoghi benefici erogati da altri enti o istituzioni pubbliche. A tal fine, il soggetto beneficiario deve dichiarare nella domanda di erogazione del contributo di cui al quinto comma del presente articolo che il progetto ammesso al beneficio non gode di altre agevolazioni finanziarie.

Art. 6.

Anticipazioni finanziarie

1. Il beneficiario, nella domanda di cui al punto 5 dell'art. 5, può chiedere che il contributo sia erogato per stati di avanzamento della realizzazione del progetto.

2. In tal caso può essere concessa una anticipazione fino al 50 per cento del contributo, previa esibizione della relativa documentazione di spesa prevista dal presente decreto e di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che garantisca la restituzione dell'anticipazione nel caso in cui il progetto non sia portato a compimento o sia realizzato in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel decreto di approvazione di cui al punto 3 dell'art. 5, in entrambi i casi anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività o della vita del beneficiario del contributo.

Art. 7.

Ripetizione di contributi erogati

1. I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti all'erario maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di liquidazione del contributo, anche in caso di intervento dei fidejussori o assicuratari in caso di anticipazione del contributo di cui all'art. 6.

2. Le somme da restituire debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Art. 8.

Accertamenti d'ufficio

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1988
Registro n. 15 Industria, foglio n. 130

ALLEGATO *A*

(soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*)

Carta legale

Raccomandata a.r.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VII - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Richiesta di concessione del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 3-*octies*, comma secondo, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il sottoscritto.. nella qualità di legale rappresentante del (centro/istituto struttura operativa)..
con sede in .... via.............................
codice fiscale ....

Chiede

la concessione di un contributo in conto capitale di L. .... pari al ...% delle spese sostenute, al netto di IVA, per la realizzazione del seguente progetto di:

☐ A - Assistenza tecnica

☐ B - Innovazione tecnologica ed organizzativa

☐ C - Qualificazione professionale

....
....
....

Dichiara:

1) di svolgere attività a rilevanza nazionale (per i centri e gli istituti) in quanto.. ....;

2) di essere promosso da organismi nazionali rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione (per le strutture operative);

3) di non avere richiesto in merito altri contributi per il medesimo progetto ad enti pubblici nazionali, locali, sovranazionali ed internazionali.

All'uopo si allega:

1) atto costitutivo e statuto in copia autenticata;

2) estratto notarile libro dei soci;

3) certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a trenta giorni dalla data della presente (laddove iscritti);

4) copia autenticata dell'ultimo bilancio depositato;

5) progetto per il quale si chiede il contributo con l'indicazione dei tempi, dei costi, delle modalità di realizzazione e dettagliata relazione accompagnatoria.

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante si impegna a non alienare o comunque a non distrarre dalla destinazione originaria i beni materiali acquistati con il contributo dello Stato se non dopo quattro anni dalla data di erogazione del contributo.

Luogo e data ....

Firma autenticata del legale rappresentante

ALLEGATO *A*

(soggetti di cui all'art. 1, lettera *b*)

Carta legale

Raccomandata a.r.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VII - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Richiesta di concessione del contributo in conto capitale ai sensi del l'art. 3-*octies*, comma secondo, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il sottoscritto... nella qualità di legale rappresentante della (impresa commerciale singola o associata, cooperativa di consumo).. .... con sede in .... via .... codice fiscale ....

Chiede (1)

la concessione di un contributo in conto capitale di L. .... pari al 10% delle spese sostenute, al netto di IVA, per l'acquisizione del seguente progetto già relazzato con il contributo dello Stato:

☐ A - Assistenza tecnica

☐ B - Innovazione tecnologica ed organizzativa

....
....
....

Chiede (2)

la concessione di un contributo in conto capitale di L. .... pari al ....% delle spese sostenute, al netto di IVA, per la realizzazione del seguente progetto di:

☐ A - Assistenza tecnica

☐ B - Innovazione tecnologica ed organizzativa

☐ C - Qualificazione professionale

....
....
....

Dichiara di non avere richiesto in merito altri contributi per il medesimo progetto ad enti pubblici nazionali, locali, sovranazionali ed internazionali.

Allega alla presente:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di data non anteriore a trenta giorni dalla data della presente;

2) certificato di vigenza rilasciata dal tribunale, ovvero, per le ditte individuali, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere soggetta all'amministrazione controllata o concordato preventivo o fallimento;

3) dichiarazione del centro/istituto/struttura operativa da cui risulti: l'identificazione del progetto, gli estremi della comunicazione ministeriale dell'ammissione del progetto stesso al contributo, l'impegno a cedere al richiedente il progetto (nel caso di acquisto di progetto realizzato con il contributo dello Stato);

4) progetto per il quale si chiede il contributo con l'indicazione del soggetto che predispone il progetto, dei tempi, dei costi, delle modalità di realizzazione e dettagliata relazione accompagnatoria (nel caso di realizzazione diretta o di acquisizione di progetto non realizzato con il contributo dello Stato).

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante si impegna a non alienare o comunque a non distrarre dalla destinazione originaria i beni materiali acquistati con il contributo dello Stato se non dopo quattro anni dalla data di erogazione del contributo.

Luogo e data ....

Firma autenticata del legale rappresentante

(1) Richiesta di contributo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto.

(2) Richiesta di contributo ai sensi dell'art 3, commi 1 e 2 del presente decreto.

ALLEGATO *B*

(per i soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*)

Carta legale

Raccomandata a.r.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VII - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Richiesta di erogazione del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 3-*octies*, comma secondo, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 1987, n. 121

Il sottoscritto.. nella qualità di legale rappresentante del (centro/istituto/struttura operativa).. con sede in .... via.................................... codice fiscale .... in relazione al progetto/intervento .... approvato con decreto n. .... del..

Chiede

l'erogazione a saldo ovvero l'erogazione di una anticipazione del contributo in conto capitale di L. .... pari al ....% delle spese sostenute al netto di IVA mediante accreditamento sul c/c n. .... presso la banca .... filiale di..

Allega alla presente:

1) dichiarazione in atto notorio o sostitutiva dell'atto di notorietà che il centro/istituto/struttura operativa è in attività;

2) relazione tecnica sullo stato di realizzazione del progetto/intervento (solo nel caso di richiesta di erogazione parziale);

3) dichiarazione in atto notorio o sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente gli eventuali costi interni (con esclusione delle spese generali) non documentabili con fatture, adeguatamente motivati;

4) copia autenticata delle fatture quietanzate;

5) fidejussione bancaria o polizza assicurativa (in originale) rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pari all'importo dell'anticipazione richiesta e di durata non inferiore al periodo necessario per il completamento del progetto/intervento (solo nel caso di richieste di anticipazione finanziaria);

6) perizia giurata di un esperto notoriamente qualificato (solo nel caso di erogazione totale).

Luogo e data, ...

Firma autenticata del legale rappresentante

ALLEGATO *B*

(per i soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)*

Carta legale

Raccomandata a.r.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VII - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Richiesta di erogazione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3-*octies*, comma secondo, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, in legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il sottoscritto.. nella qualità di legale rappresentante della (ditta/società)........................ con sede in .... via.. .... codice fiscale (della ditta/società) .... in relazione alla domanda di concessione del contributo in conto capitale in data .... e al relativo decreto di concessione n. .... del ....

Chiede

l'erogazione a saldo ovvero l'erogazione di una anticipazione del contributo in conto capitale di L. .... pari al ....% delle spese sostenute al netto di IVA per l'acquisto o la realizzazione del progetto/intervento, mediante accreditamento sul c/c n. .... presso la banca .... filiale di..

Allega alla presente:

1) certificato di iscrizione al registro ditte di data non anteriore a giorni trenta dalla data della presente;

2) relazione tecnica sullo stato di realizzazione del progetto/intervento (solo nel caso di richiesta di erogazione parziale);

3) dichiarazione in atto notorio o sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente gli eventuali costi interni (con esclusione delle spese generali) non documentabili con fatture, adeguatamente motivati;

4) copia autenticata delle fatture quietanzate;

5) fidejussione bancaria o polizza assicurativa (in originale) rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pari all'importo dell'anticipazione richiesta e di durata non inferiore al periodo necessario per il completamento del progetto/intervento (solo nel caso di richieste di anticipazione finanziaria);

6) attestazione del centro/istituto/struttura operativa sulla effettiva rispondenza del progetto/intervento alle esigenze dell'impresa commerciale e sulla sua concreta applicazione (nel caso di acquisizione del progetto già realizzato con il contributo dello Stato);

7) perizia giurata di un esperto notoriamente qualificato (solo nel caso di richiesta di erogazione totale di contributo relativo a progetto realizzato direttamente).

Luogo e data, ...

Firma autenticata del legale rappresentante

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse e all'art. 1:

Il testo dei primi tre commi dell'art. 3-*octies* del D.L. n. 9/1987 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.

2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.

3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio».

Nota all'art. 2:

Gli articoli 67, 68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, sono così formulati:

«Art. 67 (*Ammortamento dei beni materiali*). — 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, per ammortamento anticipato, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia

stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.

4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.

6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato; se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.

9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa».

«Art. 68 (*Ammortamento dei beni immateriali*). — 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei marchi d'impresa e dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso.

4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'art. 67».

«Art. 74 (*Spese relative a più esercizi*) — 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'art. 55.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

3. Le altre spese relative a più esercizi che non trovano contropartita nell'attivo del bilancio, diverse da quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2426 del codice civile.

4. Le spese di cui al precedente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi».

Nota all'art. 3:

L'art. 8 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 9/1987, nel testo di cui alla legge di conversione n. 121/1987, al comma 2 così dispone: «A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio, *n.d.r.*), non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti».

89G0120

DECRETO 27 febbraio 1989.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 20 agosto 1987 e le successive modificazioni ed integrazioni in data 15 ottobre 1987, 18 marzo, 20 aprile, 4 luglio e 14 ottobre 1988, con le quali la rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Societé Vie, con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1988, n. 822806, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;

Viste le lettere in data 22 novembre 1988, n. 823173 e 17 gennaio 1989, n. 920252, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata società;

Considerato che ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività presentato dalla Cardif - Société Vie, nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, si è impegnata a ripianare mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita d'esercizio che si dovesse verificare nel primo quinquennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A*) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernenti, rispettivamente, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa n. 241 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

3) tariffa n. 242 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

4) tariffa n. 041 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;

5) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 4);

6) tariffa n. 042 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

7) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 6);

8) tariffa n. 342 - assicurazione mista a premio annuo costante;

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 8);

10) tariffa n. 341 - assicurazione mista, a premio unico;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annuale della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10);

12) tariffa n. 548 - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico;

13) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) Regolamento della gestione interna separata denominata «Attivo Cardif»;

15) condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione di contratti di assicurazione senza visita medica;

16) tariffa di assicurazione complementare per l'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidita,

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 16);

18) condizioni generali di polizza per la tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive;

19) tariffa di capitalizzazione a premio unico, per forme collettive;

20) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 19).

Art. 3.

La rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Vie, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative rivalutabili, approvate con il presente decreto, utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa. Inoltre la rappresentanza su menzionata dovrà trasmettere all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP, relativamente alla tariffa n. 548 e alla tariffa di capitalizzazione, approvate al precedente art. 2, una nota illustrativa della modalità di determinazione del tasso minimo garantito, nonché l'elenco analitico dei titoli dai quali derivare il predetto tasso minimo garantito, il cui valore complessivo non potrà risultare inferiore al corrispondente impegno tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0927

DECRETO 27 febbraio 1989.

Autorizzazione alla Cardif - Société Risques Divers, in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica italiana in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 20 agosto 1987 della Cardif - Société Risques Divers, con sede sociale in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1988, n. 822807, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;

Considerato che ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Cardif - Société Risques Divers società anonima, con sede in Parigi, nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Société Risques Divers, si è impegnata a ripianare ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza nel primo quinquennio di attività;

Decreta:

La Cardif - Société Risques Divers, con sede in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0928

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1988.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 dello stesso testo unico

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78 del testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del predetto art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 3/4450 del 13 dicembre 1979 con il quale veniva disposta la revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984, recante l'approvazione delle nuove tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni, determinate con riferimento al periodo economico-agrario 1978-79;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 gennaio 1980, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, con il quale è stato stabilito che le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni hanno effetto dal 1° gennaio 1986;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 403, con il quale è stato ulteriormente differito al 1° gennaio 1988 il termine relativo alla decorrenza degli effetti della suindicata revisione;

Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1988, concernente la determinazione per l'anno 1987 del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo di cui al punto *b)* dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-1939;

Ritenuto che dal 1° gennaio 1988 sono operanti le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario determinate con riferimento al periodo economico-agrario 1978-79, in dipendenza della revisione generale degli estimi dei terreni disposti con decreto ministeriale n. 3/4450 del 13 dicembre 1979;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 29;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Per il biennio 1988-89, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.

Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78 comma 1, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

FASCE DI QUALITÀ

TABELLA 1

1ª fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommacheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumento uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandoricio
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

6ª fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

TABELLA 2

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	N. capi allevabili per Ha	N. capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100\,000\right)$	N. capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2) — Fasce di qualità						(B) Capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. — Fasce di qualità						(C) Capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. — Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000													
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3 500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,48	0,20	58.219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34.979,42
Manze.		1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
Suini da riproduzione	-	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23.361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	56,56	4,66	1.050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	106,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10.000,00
Polli e fagiani da riproduzione.		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,03	1.135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Pollastre da allevamento e fagiani.	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1.500,00	857,14	1.000,00	357,14	317,47	26,60	6.000,00	3.428,56	4.000,00	1.428,56	1.269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,52	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2.210,52	1.263,15	1.473,67	526,32	467,84	39,20	8.842,08	5.052,60	5.894,68	2.106,28	1.871,36	156,80	79,17
Tacchini da riproduzione.		96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1.600,15
Tacchini da carne	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1.400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1.066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2.100,00	1.200,00	1.400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1.448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.750,00	1.000,00	1.666,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	5.250,00	3.000,00	3.500,00	1.250,00	1.111,11	93,10	21.000,00	12.000,00	14.000,00	5.000,00	4.444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	568,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India.	3 mesi	27	1 555,55	756,55	156,55	666,67	148,15	400,00	1.555,55	888,88	1.037,00	370,37	329,22	27,59	6.222,20	3.555,52	4.148,00	1.481,48	1.316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni e nutrie		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi		230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3.834,01
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7.664,56
Agnelloni e caprini da carne.	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1.216,72
Pesci (*) da riproduzione q li		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10 665,00
Pesci (*) consumo q.li.		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4.166,67
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43.367,35
Puledri.		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16.666,67
Api (famiglia)		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Lumache consum. q li.		400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

L'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che:

«Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso».

Nota all'art. 2:

L'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è così formulato:

«Art. 78 *(Imprese di allevamento)*. — 1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo».

89A0949

DECRETO 17 febbraio 1989.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata.

Il trattamento di cui sopra è limitato al periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che avverrà il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 24 gennaio 1986.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

89A0948

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie costituite nella diocesi di Iglesias. Modifica del decreto ministeriale 22 ottobre 1986 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite nella diocesi di Iglesias;

vennero dichiarate estinte sei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1988, con il quale venne rettificata la denominazione di una parrocchia e vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Iglesias;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Iglesias ne vennero omesse quattro, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 11 ottobre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sessantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Iglesias, tutte in comuni della provincia di Cagliari, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

61. Comune di Carbonia, parrocchia di S. Camillo, sita in 09013 Carbonia, frazione Sirai.

62. Comune di Carbonia, parrocchia S. Giovanni Bosco, sita in Carbonia, via Piolanas.

63. Comune di Iglesias, parrocchia di Santa Chiara d'Assisi, sita in 09016 Iglesias, cattedrale, piazza Municipio.

64. Comune di Iglesias, parrocchia di Santa Lucia, sita in 09016 Iglesias, rione Monte Figu.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 22 ottobre 1986 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1986, citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 17 febbraio 1989, tutte aventi sede in comuni della provincia di Cagliari».

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: GAVA

89A0929

DECRETO 17 febbraio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoquarantuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trecentosettantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Como.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Como;

vennero dichiarate estinte trecentosettantacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione e la sede di due parrocchie e rettifica ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 217 e 330 è la seguente:

217. Piateda, parrocchia Santi Carlo Borromeo di Faedo e Francesco d'Assisi di Busteggia, con sede in 23020 Piateda, via Fontana;

330. Azzio, parrocchia Beata Vergine Addolorata di Comacchio con sede in 21030 Azzio, via Vittorio Veneto, 22;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trecentosettantacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi;

relativamente alle seguenti sessantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

nell'elenco di cui al citato art. 4 il rapporto successorio al numero d'ordine 37 è rettificato come segue:

37. Alla chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo in 23100 Faedo di Sondrio, succede per l'intero patrimonio la parrocchia Santi Carlo Borromeo di Faedo e Francesco d'Assisi di Busteggia, con sede in 23020 Piateda, via Fontana;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

65. Alla chiesa parrocchiale Beata Vergine Addolorata, con sede in 21030 Cuvio, frazione Comacchio, succede per l'intero patrimonio la parrocchia Beata Vergine Addolorata di Comacchio, con sede in 21030 Azzio, via Vittorio Veneto, 22;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti trecentodieci chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: GAVA

89A0930

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1989.

Riserva obbligatoria sulla raccolta in valuta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 23 dicembre 1982, con la quale è stata disciplinata la riserva obbligatoria cui sono tenute le aziende di credito di cui all'art. 5 del richiamato regio decreto-legge n. 375/1936, esclusi i Monti di credito su pegno di seconda categoria e le Casse rurali ed artigiane;

Vista la successiva modifica apportata alla suddetta disciplina con proprio decreto del 3 maggio 1984, concernente la variazione dell'aliquota della riserva obbligatoria, in casi di diminuzione degli aggregati soggetti a riserva;

Visto il proprio decreto n. 103622 del 3 ottobre 1985, con il quale sono state stabilite le modalità di calcolo della raccolta «in lire di non residenti» ai fini della quantificazione dell'aggregato soggetto a riserva;

Visto il proprio decreto del 13 marzo 1987 e la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 marzo 1987, con i quali è stato introdotto l'obbligo di costituire presso la Banca d'Italia una riserva obbligatoria in lire a fronte della raccolta netta in valuta;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1987 con il quale è stato stabilito che l'aliquota di riserva obbligatoria relativa agli incrementi della raccolta netta in valuta è pari a zero;

Considerata la necessità di pervenire strutturalmente a un più efficace e razionale controllo degli aggregati monetari e creditizi in presenza di una crescente mobilità internazionale dei capitali monetari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 20 gennaio 1989;

Vista la proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

A partire dal mese di marzo 1989 l'aliquota di riserva obbligatoria da applicare sugli incrementi della raccolta netta in valuta è pari al 25 per cento. La riserva costituita è svincolata applicando alle diminuzioni della raccolta netta in valuta la medesima aliquota.

Ai fini della determinazione del versamento dovuto per il mese di marzo 1989, si terrà conto della variazione tra la consistenza media giornaliera di detto mese e quella relativa alle prime tre settimane del precedente mese di febbraio.

La Banca d'Italia, che è incaricata di emanare le iniziali istruzioni applicative, definirà anche gli aggregati da considerare ai fini delle presenti disposizioni e le relative modalità di calcolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0975

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 febbraio 1989.

Integrazione dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982 concernente: «Norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, e successive modificazioni;

Vista la istanza con la quale il Gruppo decorati dell'Ordine militare d'Italia, associazione riconosciuta come persona giuridica, ha chiesto l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1982;

Accertato che la predetta associazione ha i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Al punto 1 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, come modificato dai successivi decreti ministeriali, è inserito, prima dell'Unione nazionale ufficiali in congedo (U.N.U.C.I.), il Gruppo decorati dell'Ordine militare d'Italia.

Roma, addì 20 febbraio 1989

Il Ministro: ZANONE

89A0886

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 febbraio 1989.

Mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 333 del 3 dicembre 1982);

Visto l'art. 23 della legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 dell'11 giugno 1976);

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 1985, concernente norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 20 marzo 1985);

Visto l'art. 7 della direttiva del Consiglio n. 86/469 CEE del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 275 del 26 settembre 1986);

Visto l'art. 6 della direttiva del Consiglio n. 88/146 CEE del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 70 del 16 marzo 1988);

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 1987);

Vista la decisione della commissione n. 89/15 del 15 dicembre 1988, relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni Paesi terzi (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 8 dell'11 gennaio 1989);

Vista la decisione della commissione n. 89/18 del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni di importazione da Paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 8 dell'11 gennaio 1989);

Considerata l'insufficienza delle garanzie che le autorità di alcuni Paesi terzi che figurano nell'elenco allegato al decreto ministeriale 29 luglio 1987 sopra citato hanno fornito in materia di controlli dei residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestagena;

Ritenuto necessario sospendere in via temporanea l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina e di carni fresche destinate al consumo umano da detti Paesi terzi finché gli stessi non offrano ulteriori garanzie;

Decreta:

Art. 1.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla normativa vigente, nonché l'obbligo della preventiva autorizzazione ove prevista dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e dall'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 1985, sono ammessi all'importazione gli animali vivi della specie bovina e suina nonché le carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina, solipedi domestici e biungulati selvatici in provenienza dai Paesi che figurano nell'allegato al presente decreto, ed alle condizioni fissate nell'allegato stesso.

Art. 2.

Con esclusione dei Paesi di cui all'art. 1 del presente decreto, non sono ammessi all'importazione gli animali vivi della specie bovina e suina e le carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina, caprina, solipedi domestici e biungulati selvatici in provenienza dai Paesi terzi che figurano nell'elenco allegato al decreto ministeriale 29 luglio 1987 citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 febbraio 1989

p. *Il Ministro:* CONTU

ALLEGATO

Paesi terzi	Data fino alla quale è autorizzata l'importazione (data di sbarco sul territorio comunitario)	Specifiche
Argentina	31-05-1989	
Australia		
Austria	31-05-1989	
Botswana	31-05-1989	
Brasile	31-05-1989	
Bulgaria	31-05-1989	
Canada	31-05-1989	(1)
Cile	31-05-1989	
Cecoslovacchia		
Finlandia		
Groenlandia	31-05-1989	
Islanda	31-05-1989	
Malta	31-05-1989	
Norvegia		
Nuova Zelanda		
Paraguay		

Paesi terzi	Data fino alla quale è autorizzata l'importazione (data di sbarco sul territorio comunitario)	Specifiche
Polonia		
Romania		
Stati Uniti d'America	31-05-1989	(2)
Sudafrica/Namibia		
Svezia		
Svizzera		
Swaziland	31-05-1989	
Ungheria		
Uruguay		
Jugoslavia		
Zimbabwe		
Repubblica democratica tedesca	31-05-1989	

(1) Le importazioni di bovini e di carni bovine destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989 ad eccezione dei bovini da riproduzione.

(2) Le importazioni di bovini e di carni bovine destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989.

89A0950

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 1989.

Modificazione all'ordinanza n. 863/FPC/ZA relativa alla determinazione dei criteri direttivi per l'erogazione dei contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi nella regione Basilicata. (Ordinanza n. 1660/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 863/FPC/ZA del 22 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986;

Vista la nota n. 543 in data 10 febbraio 1988, con la quale la regione Basilicata chiede che venga precisata la portata della disposizione di cui all'art. 3 della su citata ordinanza n. 863/FPC/ZA in merito alla dichiarazione di recuperabilità degli immobili da parte del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche;

Considerato che, successivamente, in una apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, i rappresentanti della regione Basilicata hanno richiesto una modifica al citato art. 3 dell'ordinanza n. 863/FPC/ZA nel senso che la dichiarazione di recuperabilità degli immobili avvenga non per singoli edifici ma per zona su cui esistono gli immobili stessi o venga devoluta ad altro organo al fine di evitare che una capillare indagine determini tempi di recupero eccessivamente lunghi;

Sentito al riguardo il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche il quale, con nota n. 27 del 17 gennaio 1989, rappresenta la opportunità di demandare ad altro organo le verifiche di riparabilità in considerazione della natura e molteplicità delle relative incombenze;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza della regione e concordando con il parere espresso dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La dichiarazione di riparabilità attribuita al gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo capoverso della ordinanza n. 863/FPC/ZA del 22 dicembre 1986 citata nelle premesse è demandata ad una o più commissioni tecnico-valutative nominate dal presidente della giunta regionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0902

ORDINANZA 25 febbraio 1989.

Integrazione all'ordinanza n. 899/FPC/ZA del 14 febbraio 1987, relativamente alle procedure di accelerazione dei lavori per il rifacimento della rete idrica zona Trapani nuova. (Ordinanza n. 1661/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 899/FPC/ZA del 14 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, con la quale fu anticipata al prefetto di Trapani, sul mutuo che sarebbe stato concesso dalla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 500.000.000 per risolvere i problemi più immediati per l'emergenza derivata dall'inquinamento della rete di distribuzione idrica del comune;

Vista la propria nota n. 4224/043/15-2 EMER del 7 agosto 1987;

Visto che con determinazione del 1° marzo 1988 la Cassa depositi e prestiti ha concesso, in esecuzione della nota su richiamata, al comune di Trapani un mutuo ventennale di L. 6.000.000.000, richiesto dall'ente anzidetto per eseguire i lavori di rifacimento della rete idrica;

Visto che di tale somma 600.000.000 di lire sono stati impiegati, in aggiunta ai 500.000.000 di lire anticipati con l'ordinanza citata, per le opere di prima emergenza;

Vista la nota del sindaco del comune sopracitato n. 32314 del 30 maggio 1988 con la quale veniva richiesta l'autorizzazione ad adottare procedure attuative di massima urgenza per i menzionati lavori di rifacimento della rete, per i quali era stato già approvato un progetto esecutivo dell'importo di lire 4 miliardi e 900 milioni;

Vista la nota n. 14462 del 26 novembre 1988 con la quale il prefetto di Trapani ha comunicato che la pronta realizzazione del nuovo acquedotto del capoluogo assume rilevanza per la salute pubblica ed ha raccomandato di esaminare favorevolmente la richiesta del comune stesso;

Vista la deliberazione di giunta del comune di Trapani n. 5110 del 15 dicembre 1987 con la quale si approva il progetto per la ricostruzione della rete idrica della zona a nord della via Fardella, via C.A. Pepoli dalla piazza Vittoria al confine con il territorio di Casa Santa Erice per l'importo di L. 4.900.000.000 per opere e somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista l'approvazione tecnica resa dal genio civile di Trapani con nota n. 18732 del 30 novembre 1987 e l'approvazione sanitaria dell'U.S.L. n. 1 resa con nota n. 1499 del 10 novembre 1987;

Considerato che lo stato di vetustà e di fatiscenza della rete idrica impone di realizzare con estrema urgenza una nuova rete onde non esporre ancora a lungo la pubblica incolumità ad un rischio obiettivamente rilevante;

Ravvisata pertanto la necessità di intervenire con la massima tempestività;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'affidamento dei lavori di ricostruzione della rete idrica della zona a nord della via Fardella, via C.A. Pepoli, dalla piazza Vittoria al confine con il territorio di Casa Santa di Erice per l'importo di lire 4.900 milioni, il comune di Trapani è autorizzato a derogare dalle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere avverrà mediante gara ufficiosa fra non meno di venti ditte iscritte all'albo nazionale dei costruttori per il corrispondente importo e categoria dei lavori entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

L'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere è affidata al genio civile di Trapani.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A0903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'art. 4 del trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, con scambio di lettere (Roma, 18 febbraio 1983).

Il giorno 15 febbraio 1989 si è proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'art. 4 del trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, con scambio di lettere (Roma, 18 febbraio 1983), la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 novembre 1988, n. 518, pubblicata nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1988.

In conformità a quanto previsto nel testo dell'accordo, lo stesso è entrato in vigore il 15 febbraio 1989.

89A0936

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Borgo Podgora di Latina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Latina del 7 dicembre 1988, prot. n. 3194, la scuola media statale di Borgo Podgora di Latina è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore VHS nuovo dalla ditta «Magazzini ingrosso Polito» S.a.s. di Latina.

89A0954

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri di Ceva ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo n. 792/2.66.29/sett.1/B del 30 dicembre 1988, l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Ceva (Cuneo) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 in buoni del Tesoro, disposta dalla signora Cagna Eufemia Maria vedova Core, da destinare all'erogazione di premi di studio annuali intitolati al defunto «geom. Core Fiovo», da assegnare agli studenti licenziati più meritevoli e bisognosi della sezione geometri.

89A0937

Autorizzazione alla scuola media statale di Ponderano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli in data 19 dicembre 1988, prot. n. 6388, la scuola media statale di Ponderano (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società Roj Electrotex, con sede in Biella, consistente in un computer I.B.M. con relativi accessori del valore complessivo di L. 2.710.425.

89A0955

Autorizzazione alla scuola media di Farra d'Alpago ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Belluno in data 2 dicembre 1988, prot. n. 1.14 3/7954, la scuola media statale di Farra d'Alpago (Belluno) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.r.l. Tre/Ci di Tai di Cadore di una macchina per scrivere Olivetti mod. Lexikon 90.

89A0956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Animazione servizi Z territorio» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 2 aprile 1980, rep. 23061, reg. soc. 351, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salernitana carpentieri» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 31 agosto 1982, rep. 3609, reg. soc. 693/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Speranza 81» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Cunzolo in data 10 febbraio 1981, rep. 4241, reg. soc. 410/81, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi tecnici economici e sociali - Coo. S.T.E.S.», a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 20 ottobre 1977, rep. 79914, reg. soc. 464/77, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Residenza universitaria» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Amato in data 8 marzo 1982, rep. 3649, reg. soc. 361/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Diano marmi S.r.l. Atena Lucana (Salerno)», a responsabilità limitata, con sede in Atena Lucana (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 5 maggio 1978, rep. 1551, reg. soc. 230, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Marolisia» a responsabilità limitata, con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Monica in data 18 maggio 1979, rep. 108, reg. soc. 448, tribunale di Vallo Lucania;

società cooperativa edilizia «Universitas» a responsabilità limitata, con sede in Baronissi (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 6 luglio 1976, rep. 2860, reg. soc. 278, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Zeus» a responsabilità limitata, con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Errico in data 13 luglio 1981, rep. 14012, reg. soc. 755/81, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Palazzo 82» a responsabilità limitata, con sede in Buccino (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 21 novembre 1981, rep. 18066, reg. soc. 29 82, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «P.A. Mer. - Produttori associati meridionali» a responsabilità limitata, con sede in Buonabitacolo (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 29 giugno 1975, rep. 478, reg. soc. 168, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa agricola «Novolat» a responsabilità limitata, con sede in Campagna (Salerno), costituita per rogito Monica in data 8 ottobre 1976, rep. 41539, reg. soc. 359/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Argiva» a responsabilità limitata, con sede in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Malinconico in data 11 febbraio 1982, rep. 1796, reg. soc. 269/82, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Castello di S. Giorgio» a responsabilità limitata, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 28 gennaio 1976, rep. 27594, reg. soc. 117/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Giovanni Battista» a responsabilità limitata, con sede in Castel S. Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Stromillo in data 4 gennaio 1978, rep. 9955, reg. soc. 61/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Montecristo» a responsabilità limitata, con sede in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 24 febbraio 1976, rep. 7866, reg. soc. 114/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà Alto Sele» a responsabilità limitata, con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Errico in data 15 dicembre 1977, rep. 12158, reg. soc. 87/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «San Costabile» a responsabilità limitata, con sede in Castellabate (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 27 maggio 1975, rep. 8266, reg. soc. 246, tribunale di Vallo Lucania;

società cooperativa edilizia «La Primavera 78» a responsabilità limitata, con sede in Corbara (Salerno), costituita per rogito D'Orsi in data 8 settembre 1978, rep. 75879, reg. soc. 457/78, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agricoop - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 5 ottobre 1977, rep. 16763, reg. soc. 439, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Casa del Sole» a responsabilità limitata, con sede in Mercato S. Severino (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 15 ottobre 1974, rep. 26432, reg. soc. 5756/6835, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Decus» a responsabilità limitata, con sede in Mercato S. Severino (Salerno), costituita per rogito Monica in data 28 agosto 1980, rep. 746, reg. soc. 548, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa la mia terra» a responsabilità limitata, con sede in Minori (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 17 aprile 1980, rep. 349347, reg. soc. 375, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Esperia» a responsabilità limitata, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 1° luglio 1975, rep. 30785, reg. soc. 6084/7159, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «S. Maria» a responsabilità limitata, con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 23 febbraio 1979, rep. 30983, reg. soc. 267/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Super Nocera» a responsabilità limitata, con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 30 settembre 1976, rep. 31728, reg. soc. 395/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Rotonda» a responsabilità limitata, con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Barela in data 22 febbraio 1975, rep. 13150, reg. soc. 5930/7006, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Rinascente cilentana a r.l.», con sede in Oliveto Citra (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 17 gennaio 1966, rep. 111170, reg. soc. 3723/4738, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «L'Avvenire» a responsabilità limitata, con sede in Oliveto Citra (Salerno), costituita per rogito Errico in data 4 gennaio 1973, rep. 7764, reg. soc. 4961/6054, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Certosa comunità» a responsabilità limitata, con sede in Padula (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 4 dicembre 1977, rep. 1199, reg. soc. 237, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Casa Bella» a responsabilità limitata, con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 26 giugno 1979, rep. 187088, reg. soc. 570/79, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Sole nascente» a responsabilità limitata, con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Califano in data 31 ottobre 1974, rep. 130935, reg. soc. 5865/6943, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Emilio Sereni» a responsabilità limitata, con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 26 settembre 1977, rep. 2954, reg. soc. 406/77, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «L'Amicizia» a responsabilità limitata, con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Barela in data 8 luglio 1971, rep. 7607, reg. soc. 4529/5640, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ediltutto» a responsabilità limitata, con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Squillanti in data 23 luglio 1980, rep. 67412, reg. soc. 550/80, tribunale di Salerno.

89A0939

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Cino Del Duca, con sede in Milano e stabilimento in Bresso (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice La Stampa, sede di Torino ed unità nazionali, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° novembre 1988 al 31 dicembre 1988.

89A0961

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni di impiego della specialità medicinale «Roaccutan»

In data 22 febbraio 1989 questo Ministero ha approvato nuovi stampati della specialità medicinale «Roaccutan» (unico farmaco a base di isotretinoina attualmente autorizzato in Italia), conformi al testo concordato in seno al comitato delle specialità medicinali della Comunità economica europea.

Nel foglio illustrativo, alla voce «Controindicazioni e precauzioni», è, fra l'altro, riportato un paragrafo sulla gravidanza, in cui si ricorda che il Roaccutan è altamente teratogeno e che il suo impiego, è, quindi, controindicato non solo in donne gravide o che potrebbero iniziare una gravidanza nel corso della terapia, ma anche in tutte le donne in grado di procreare.

In queste ultime, l'impiego del farmaco è ammesso soltanto se vengono rispettate le specifiche condizioni stabilite nello stesso foglio illustrativo.

Alla voce «Indicazioni», il foglio illustrativo, dopo aver precisato che il prodotto è indicato nelle «forme gravi di acne nodulocistica, resistente a precedenti terapie, in particolare acne cistica e conglobata, specialmente quando le lesioni interessino il tronco», fa presente che il «Roaccutan deve essere prescritto da medici che hanno esperienza nell'impiego dei retinoidi, preferibilmente specialisti dermatologi, e che sono bene a conoscenza del rischio di teratogenicità se il Roaccutan è impiegato durante la gravidanza».

Nell'etichetta del prodotto è stata inserita la seguente avvertenza, che deve essere riportata entro apposito riquadro. «Proibito prima e nel corso della gravidanza: rischio di malformazioni: leggere attentamente le controindicazioni e le precauzioni»

89A0953

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con decreto ministeriale del 15 dicembre 1988, in seguito a parere della commissione prevista dell'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Vigile del fuoco Claudio Zampieri, il 9 aprile 1988 in Trambacche di Veggiano (Padova).— Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un canale in soccorso di una donna gettatasi a scopo suicida. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo.

Vice sovrintendente della Polstato Antonio Di Matteo, il 28 febbraio 1988 in Torino. — Con pronta determinazione, interveniva, unitamente a sottoposto, per impedire che una anziana donna si lasciasse cadere nel vuoto dalla finestra del proprio appartamento.

Agente della Polstato Giovanni Grillo, il 28 febbraio 1988 in Torino. — Con pronta determinazione, interveniva, unitamente a proprio sottufficiale, per impedire che una anziana donna si lasciasse cadere nel vuoto dalla finestra del proprio appartamento.

Finanziere Elio Ucci, il 6 febbraio 1988 in Trapani. — Libero dal servizio, non esitava ad affrontare un giovane che, con la minaccia di un coltello, tentava di rapinare una signora, riuscendo a disarmarlo e ad assicurarlo alla giustizia.

Appuntato dei Carabinieri Tullio Obinu, il 26 gennaio 1988 in Bonacardo (Oristano). — Senza esitazione s'introduceva in un'abitazione privata invasa dalle fiamme e, incurante della propria incolumità, riusciva a portare all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, scongiurando più gravi conseguenze. Si prodigava, quindi, nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Guardiamarina (CEMM) R.O. Giorgio Dissera Bragadin, il 29 novembre 1987 in Rio de Janeiro. — Con pronta decisione si tuffava in mare per soccorrere un uomo, che, colpito da malore, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo.

Sgt. Np. Ms. Giacomini Fisanotti, il 22 settembre 1987 in Senigallia (Ancona). — Con sprezzo del pericolo, non esitava a gettarsi nelle acque del mare per soccorrere un uomo in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo.

Maresciallo della Guardia di finanza Luigi D'Avino, l'11 settembre 1987 in Agrigento. — Libero dal servizio, non esitava ad introdursi all'interno di un appartamento in fiamme riuscendo a trarre in salvo una giovane donna e a domare l'incendio.

Appuntato dei Carabinieri Francesco Garau, il 13 gennaio 1987 in Pozzomaggiore (Sassari). — S'introduceva in un esercizio pubblico invaso dalle fiamme e, unitamente ad altro militare, portava all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze.

Carabiniere Giovanni Picconi, il 13 gennaio 1987 in Pozzomaggiore (Sassari). — S'introduceva in un esercizio pubblico invaso dalle fiamme e, unitamente a superiore graduato, portava all'esterno una bombola di gas liquido surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze.

Giuseppe Amici, il 29 settembre 1986 in Letojanni (Messina). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava a tuffarsi in acqua per soccorrere un bagnante che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva, coadiuvato da militare, a trarlo in salvo a riva.

Carabiniere Massimo D'Olimpio, il 29 settembre 1986 in Letojanni (Messina). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava a tuffarsi in acqua per soccorrere un bagnante che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Raggiuntolo, riusciva, con l'aiuto di un civile, a trarlo in salvo a riva.

Appuntato di mare Bruno Masala, finanzieri di mare Franco Fanelli e Costantino Tanda, il 3 maggio 1987, Lago Maggiore. — Componente l'equipaggio di unità navale non esitava ad intraprendere, nonostante le avverse condizioni meteo-lacuali, una difficile operazione di ricerca di natanti in pericolo. Avvistati due naufraghi, dopo vari e rischiosi tentativi riusciva, unitamente ad altri militari a recuperare i malcapitati e a trarli in salvo a riva.

89A0909

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1988, su proposta del Ministero dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Alla memoria di Giovanni Monella, il 24 febbraio 1988 in Cairo Montenotte (Savona). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava ad intervenire in soccorso di un collega di lavoro rimasto imprigionato sotto alcune lamiere d'acciaio rovinategli addosso. Schiacciato a sua volta da una lamiera, perdeva la vita. Splendido esempio di non comune ardimento e di generoso altruismo.

Alla memoria dell'agente della Polstato Antonio Bandiera, il 26 agosto 1982 in Salerno. — Componente di pattuglia automontata in servizio di perlustrazione, veniva fatto segno da numerosi colpi di arma da fuoco, esplosigli contro da un gruppo di terroristi, sorpresi nell'assaltare un'autocolonna militare. Attinto mortalmente in punti vitali si accasciava sul volante, immolando così la sua giovane vita. Luminoso esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Alla memoria dell'agente della Polstato Mario De Marco, il 26 agosto 1982 in Salerno. — Componente di pattuglia automontata in servizio di perlustrazione, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, ingaggiava con un gruppo di terroristi, sorpresi nell'assaltare un'autocolonna militare, un violento conflitto a fuoco, durante il quale rimaneva ferito mortalmente. Luminoso esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Giannino Furlanis, il 29 gennaio 1988 in Concordia Sagittaria. Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si gettava nelle acque di un fiume in soccorso di due militari cadutivi a bordo di un'autocarro. Raggiunto il mezzo, riusciva a trarre in salvo i due malcapitati.

Carabinieri Matteo Russo e Carmelo Deviciente, il 16 dicembre 1987 in Carignano (Torino). — Intervenuto unitamente a pari grado a seguito di grave incidente stradale, con fredda determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a forzare la portiera di una vettura in fiamme, riuscendo a trarre in salvo una persona priva di sensi, rimastavi imprigionata all'interno.

Appuntato dei Carabinieri Giuseppe Raccis, il 18 ottobre 1987 in Aurisina (Trieste). — Comandante di motovedetta stagionale, nonostante le avverse condizioni meteomarine, con grande altruismo e non comune sprezzo del pericolo, di prodigava per portare soccorso ad alcune imbarcazioni in difficoltà. Dopo prolungate ricerche, riusciva a localizzare e trarre in salvo, con l'aiuto di altro militare, due giovani naufraghi ormai in balia delle onde.

Carabiniere Salvatore Ierardi, il 18 ottobre 1987 in Aurisina (Trieste). — Addetto al salvamento a nuoto su motovedetta stagionale, nonostante le avverse condizioni meteomarine, con grande altruismo e non comune sprezzo del pericolo, si prodigava per portare soccorso ad alcune imbarcazioni in difficoltà. Dopo prolungate ricerche, contribuiva validamente a localizzare e a trarre in salvo due giovani naufraghi ormai in balia delle onde.

Agente scelto della Polstato Francesco Saracino, il 3 agosto 1987 in Pezze di Greco. — Con fermezza e decisione si calava, senza indugio, in un profondo pozzo per soccorrere una donna gettatavisi a scopo suicida. Afferratala, riusciva a portarla in salvo in superficie.

Finanziere Mario Renna, il 20 luglio 1987 in Tirano (Sondrio). — In occasione dell'esondazione di un torrente, con sprezzo del pericolo e pronta determinazione, non esitava a tuffarsi nelle acque agitate riuscendo a salvare sei persone che, in preda alla forte corrente, erano in procinto di annegare.

Brigadiere dei Carabinieri Amleto Adragna, il 10 aprile 1986 in Santa Giulietta (Pavia). — Sottufficiale capo equipaggio di autoradio, con esemplare altruismo e sprezzo del pericolo, non esitava e calarsi in un profondo pozzo d'acqua nel quale era caduta accidentalmente una anziana donna, riuscenso, dopo notevoli sforzi, a riportarla in salvo in superficie.

89A0910

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, corso Matteotti n. 21;

Lovaglio dott.ssa Annamaria, nata a Roma il 1° gennaio 1954 e residente in Roma, via del Quadraretto n. 32;

Reboa prof. Marco, nato a Milano il 21 aprile 1955 e residente in Milano, via Medici n. 9.

89A0938

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale n. 146 del 19 gennaio 1989 la Fonti Santa Vittoria S.a.s. - Sorgente Fontanafredda sita in Montegrosso Pian di Latte (Imperia) è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale denominata S. Vittoria in contenitori di materiale PET (polietilenetereftalato) chiusi con capsula a vite in alluminio o H.D.P.E. omologate per usi alimentari.

Con deliberazione della giunta regionale n. 147 del 19 gennaio 1989 la Fonti Madonna della Guardia S.p.a., è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale naturale denominata Madonna della Guardia in contenitori di materiale PET (polietilenetereftalato) chiusi con capsula a vite in alluminio o H.D.P.E. omologate per usi alimentari.

89A0945

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

al secondo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *1°* marzo 1989;», leggasi: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del *3* marzo 1989;»;

all'art. 5, comma 8, alla fine della lettera *a*), dove è scritto: «... sulla base del numero delle unità di servizio rese.», leggasi: «... sulla base del numero delle unità di servizio rese;»;

all'art. 9, comma 8, dove è scritto: «... società esercenti servizi sovvenzionati *dal* gruppo FINMARE ...», leggasi: «... società esercenti servizi sovvenzionati *del* gruppo FINMARE ...»;

all'art. 9, comma 9, dove è scritto: «... dell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. *168*, ...», leggasi: «... dell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. *169*, ...».

89A0991

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.